

Aiuti de minimis per le imprese fino a 300mila €. Anche per l'autotrasporto

Il regolamento «de minimis» per pmi e grandi imprese si adegua all'inflazione passando dagli attuali 200mila euro di massimale ai 300mila euro, sempre nel triennio. L'adeguamento al tetto maggiorato riguarda anche le imprese del settore autotrasporto per l'acquisto di mezzi, il cui plafond precedente era di 100mila euro. Il nuovo regime entrato in vigore il 1° gennaio 2024 sarà applicabile fino al 31 dicembre 2030 e opera anche a favore delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché degli enti che forniscono Servizi d'interesse economico generale (Sgei), come i trasporti pubblici, l'assistenza sanitaria, nonché i servizi che tipicamente rientrano nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dagli enti del Terzo settore. Per questi ultimi, il plafond del regime de minimis passa dai precedenti 500mila euro a 750mila euro. In seguito all'adozione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento Ue n. 2023/2831 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Ue* del 15/12/2023), in merito all'applicazione dei massimali maggiorati è intervenuto anche il Mediocredito centrale con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2024. I limiti e le condizioni previste dal nuovo regolamento trovano applicazione dal 1° gennaio 2024 ai fini della concessione della garanzia del Fondo pmi.

Le novità. Le principali riguardano:

- l'incremento del massimale degli aiuti concessi a 300mila euro per impresa unica nell'arco degli ultimi 3 anni (triennio valutato su base mobile);
- il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale è calcolato su base mobile: pertanto, si tiene conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto;
- l'applicazione del regolamento 2831/2023 anche alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- l'abolizione delle condizioni specifiche previste dal precedente regolamento 1407/2013 per le imprese di autotrasporto, che potranno pertanto presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi del nuovo regime de minimis anche per operazioni finalizzate all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto. Per quanto concerne il massimale degli aiuti concessi, trova applicazione il tetto di 300.000 euro per impresa unica.

Dal 2026 gli stati membri dovranno registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata

